



AMA Azienda
Multiservizi
Ambientali S.p.A.
ROZZANO

**MODELLO ORGANIZZATIVO
E CODICE ETICO
(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)**

APPROVATO DAL CDA IN DATA 24/11/2017

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO DA
REVISIONE 2.0	24.11.2017	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	CDA
EMISSIONE	26.02.2014	PRIMA EMISSIONE	CDA

INDICE

Capitolo I Principi generali del D.Lgs 231/2001

1)	remessa	P
		4
2)	soggetti autori del reato	I
		6
3)	e ipotesi di reato	L
		6
4)	'apparato sanzionatorio	L
		7
5)	'interesse o il vantaggio per la società	L
		8
6)	'esonero della responsabilità	L
		8
7)	e linee guida di Confservizi	L
		9

Capitolo II Identificazione delle fattispecie dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001

1)	I reati verso la Pubblica Amministrazione	11
2)	reati societari	I
		18
3)	reati in tema di salute e sicurezza del lavoro	I
		28
4)	reati ambientali	I
		30
5)	elitti informatici	D
		33
6)	ati in materia di ricettazione, riciclaggio nonche' autoriciclaggio	Re
		36

Capitolo III Modello di organizzazione gestione e controllo

1)	emessa	Pr
		39
2)	ncipi di controllo	Pri
		39
3)	otocolli per la prevenzione dei reati verso la P.A.	Pr
		41
4)	otocolli per la prevenzione dei reati societari	Pr
		48
5)	otocolli per la prevenzione dei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	Pr
		50
6)	otocolli per la prevenzione dei reati ambientali	Pr
		53

7)	otocolli per la prevenzione dei reati informatici	Pr	55
8)	otocolli per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	Pr	55
9)	otocolli per la prevenzione di altri reati	Pr	57
Capitolo IV L'organismo di Vigilanza			
1)	omina dell'Organismo di Vigilanza	N	59
2)	nzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	Fu	60
3)	ussi Informativi	Fl	61
Capito V Il codice etico (RINVIO)			
Capitolo VI Sistema disciplinare			
1)	ncipi generali	Pri	65
2)	soggetti	I	66
3)	nzioni nei confronti dei dipendenti	Sa	66
4)	sure nei confronti dei dirigenti	Mi	68
5)	sure nei confronti di Amministratori e organi di controllo	Mi	70
6)	sure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner e fornitori	Mi	71
7)	ocedimento per l'irrogazione delle sanzioni	Pr	71
Capitolo VII- Comunicazione e formazione			
1)	Comunicazione e formazione per i dipendenti		73
2)	Informativa per i Collaboratori esterni e Partner		74
3)	Informativa ai fornitori		74

Capitolo I. **Principi generali del D. Lgs. 231/2001**

1. Premessa

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L'introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che "impersonano" la società o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultima.

La responsabilità dell'ente può essere esclusa se esso ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli 231") idonei a prevenire i reati stessi e, più in generale, ha ottemperato alle disposizioni previste dal decreto in esame.

AMA Rozzano S.p.A. nell'ambito della propria *corporate governance*, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Dato il ruolo istituzionale della società e i numerosi rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni nel corso dello svolgimento della sua attività, si impone alla Società una particolare attenzione alle prescrizioni del dettato normativo in questione.

L'attuazione del Modello di organizzazione e gestione risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società ed alla tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e utenti).

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, insieme al Codice Etico e ad elementi della *governance societaria* (come l'assoggettamento a revisione, la certificazione di qualità, etc.), uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto di AMA di Rozzano S.p.A..

Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di A.M.A. Rozzano S.p.A. pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, su piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da A.M.A. Rozzano S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire i reati.

Il presente Modello è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione di A.M.A. di Rozzano S.p.A.; contestualmente, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il Modello, ha altresì nominato l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di A.M.A. Rozzano S.p.A., previo parere dell' OdV.

È peraltro riconosciuta al Presidente del C.d.A. (e/o al direttore generale e al dirigente con procure ,quando nominati) la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

2. I soggetti autori del reato

Secondo il D.Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. **soggetti "apicali"**; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. **soggetti sottoposti all'altrui direzione**; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo **proprio o di terzi** a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito dalla stessa.

Se il soggetto ha agito perseguendo **sia** l'interesse proprio **che** quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione.

3. Le ipotesi di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, che configurano la responsabilità amministrativa dell'ente sono espressamente previste dal Legislatore e sono comprese nelle seguenti categorie:

1. *delitti contro la pubblica amministrazione* (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, ecc.; indicati agli artt. 24 e 25).
2. *reati societari* (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc.; indicati all'art. 25-ter);
3. *reati contro la fede pubblica* (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, ecc.; indicati all'art. 25-bis);
4. *delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ecc.* (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater comprese le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste nell'art. 25-quater 1;
5. *delitti contro la personalità individuale* (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, ecc.), indicati all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;

6. reati di "Abuso di informazioni privilegiate" e "Manipolazione del mercato"(indicati all'art. 25-sexies);
7. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (previsti dall'art. 25 septies);
8. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (previsti dall'art. 25-octies);
9. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (indicati all'art.25-novies);
10. reati ambientali (quali inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, ecc.: indicati all'art. 25-undecies);
11. reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (indicato all'art. 25-duodecies).

Inoltre le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 si applicano anche ai reati cosiddetti transnazionali (quali i reati di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, reati concernenti il riciclaggio, ecc.).

4. L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste D.Lgs. 231/01 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di Euro 25.822,84 fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
 - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - ✓ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - ✓ divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del profitto che la società ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

L'art. 13 prevede che le sanzioni interdittive possano applicarsi in relazione ai casi espressamente previsti dalla legge (reati contro la pubblica amministrazione, alcuni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i delitti contro la personalità individuale) e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- A** l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- B** in caso di reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

5. L'interesse o il vantaggio per la società

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti **"nell'interesse o a vantaggio della Società"** e non **"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"** (art. 5, comma 1 e 2).

Ne deriva che la responsabilità della società sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

L'art. 12, primo comma, lett.a), stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo".

Pertanto se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, la Società sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

6. L'esonerazione della responsabilità

Per beneficiare dell'esimente da responsabilità le società devono elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze delle realtà aziendale di riferimento.

In tal senso l'art. 6 del decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di AMA Rozzano S.p.A. è stato elaborato in conformità a:

- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 e nella Relazione di accompagnamento;
- le Linee Guida di Confservizi e di Confindustria;
- gli orientamenti giurisprudenziali.

7. Le linee guida di Confservizi.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confservizi, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art.6, c.2, lett. a), attraverso la mappatura aree aziendali a rischio, l'individuazione delle possibili modalità attuative dei reati, l'attribuzione del livello di rischio, la classificazione delle attività in base al rischio potenziale;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la predisposizione di un efficace sistema di controllo preventivo, che preveda le seguenti attività:
 - a. articolazione chiara e dettagliata del sistema organizzativo al fine di porne in rilievo le funzioni di responsabilità, le dipendenze gerarchiche, le forme di controllo e i sistemi premianti;
 - b. procedure di controllo aziendale, sia manuali che informatiche, in grado di regolare lo svolgimento delle attività e dei processi decisionali soggetti ad autorizzazione. Questi ultimi in particolare dovranno essere assegnati coerentemente alle responsabilità ricoperte all'interno del contesto aziendale e prevedere, se necessario, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - c. forme esaustive di controllo contabile. Dovranno in particolare essere previste le modalità di accesso ai beni aziendali, i criteri di separazione tra funzioni, controlli periodici e sistemi di segnalazione in grado di rilevare tempestivamente l'esistenza di situazioni di criticità, modalità di registrazione delle operazioni (per ogni operazione dovrebbe esservi un adeguato supporto documentate al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli ove lo si ritenga opportuno);
 - d. adozione di un Codice di comportamento redatto in base alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001;
 - e. attuazione di un idoneo sistema di informazione (art. 6, c. 2, lett. d) e comunicazione a tutto il personale
 - f. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
 - g. istituzione dell'Organismo di Vigilanza che abbia le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
 - h. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

I contenuti del presente documento, nel caso in cui fossero emanate ulteriori Linee Guida da Confservizi, potranno essere successivamente adeguati, a seguito di proposta dell'Organismo di Vigilanza della Società e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo II. **Identificazione delle fattispecie dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001**

1. I REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie dei reati previste dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e rientranti nella categoria **reati contro la Pubblica Amministrazione** che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Prima di esaminare le categorie di reato è necessario precisare i concetti di *pubblico ufficiale* e di *incaricato di pubblico servizio* e cosa debba intendersi per *Pubblica amministrazione* (PA).

La nuova formulazione degli articoli 357 e 358 c.p. ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi in merito all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette.

In tal modo si riconosce che la qualifica di **pubblico ufficiale** o di **incaricato di un pubblico servizio** possa esser attribuita anche ad un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni.

Per quanto concerne la qualifica di **pubblico ufficiale** si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi.

Per quanto concerne la definizione di **incaricato di pubblico servizio** vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

A titolo meramente esemplificativo e riassuntivo, si possono indicare quali **soggetti della pubblica amministrazione**, tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le:

- a. funzioni legislative (*Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.*);
- b. amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -es. U.E.-, membri dell'Autorità per Energia Elettrica e il Gas, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di*

Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.);

c. *giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).*

Per "**pubblico servizio**" si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, cd. "Oil Company" a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, Aziende per la gestione integrata del servizio idrico, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Enti di classe/certificazione, RINA, SACE, Consorzi Agrari ecc.*)

Considerato l'oggetto e lo scopo sociale della società previsto nello Statuto della Società, l'assoggettamento a vigilanza dell'Autorità Pubblica e l'esistenza di una convenzione che regola la gestione dei servizi assegnati alla società, i dipendenti di AMA Rozzano S.p.A. (inclusi gli amministratori ed eventuali procuratori e direttori generali) nell'esecuzione delle operazioni rientranti nell'oggetto sociale operano, come incaricati di pubblico di servizio.

I delitti verso la Pubblica Amministrazione, per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente possono essere così raggruppati:

A Reati di concussione e corruzione

Le qualifiche esposte precedentemente rilevano nei delitti di corruzione commissiva o impropria (aventi ad oggetto un atto di ufficio), di corruzione omissiva o propria (aventi per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio) e di concussione.

Infatti si ricorda che, in alcuni casi, possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere un vantaggio all'ente); sia c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).

Caratteristica dei reati di corruzione è l'esistenza di un accordo illecito (c.d. *pactum sceleris*) tra soggetto attivo e passivo del reato a seguito del quale quest'ultimo, in cambio di denaro o altra utilità (anche solo promessi), compie un determinato atto senza che la sua volontà venga coartata dal primo.

Nella concussione al contrario, pur potendovi riscontrare tanto un abuso di funzioni quanto l'illiceità del profitto, le parti non versano in una posizione di parità giacché il pubblico ufficiale si trova in una situazione di preminenza tale da coartare la volontà del privato che non potrebbe conseguire in altro modo l'utile sperato.

La materia è stata profondamente incisa dalla legge n. 190/2012, che ha provveduto al c.d. spacchettamento della concussione, lasciando nell'art. 317 c.p. la sola concussione per costrizione e introducendo la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, in cui confluisce la "vecchia" concussione per induzione, all'art. 319-quater c.p.

La riforma del 2012 ha modificato profondamente anche i reati di corruzione.

Il codice del 1930 distingueva, come è noto, tra due figure fondamentali di corruzione:

- a) la corruzione "per un atto d'ufficio" (cd. impropria), disciplinata dall'art. 318 c.p. e caratterizzata dalla ricezione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa o dalla dazione di denaro o altra utilità quale indebita retribuzione per compiere (cd. corruzione impropria antecedente passiva), o per aver compiuto (cd. corruzione impropria susseguente passiva), un atto del proprio ufficio;
- b) la corruzione "per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (cd. propria), disciplinata dall'art. 319 c.p. e caratterizzata parimenti dalla ricezione da parte del pubblico ufficiale della promessa o della dazione di denaro o altra utilità «per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio [cd. corruzione propria passiva, antecedente e susseguente]».

Il quadro delle incriminazioni fondamentali era poi completato, in particolare: dall'art. 320 c.p., che estendeva (e tuttora estende dopo la riforma) le disposizioni citate ai fatti corrispondenti commessi da un incaricato di pubblico servizio, prevedendo però una riduzione di pena non superiore a un terzo; e dall'art. 321 c.p., che stabiliva che le pene previste dagli articoli precedenti si applicassero anche al privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio (cd. corruzione attiva), salvo che nell'ipotesi di corruzione impropria susseguente (promessa o dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale per aver compiuto un atto del proprio ufficio), in cui il privato non era punibile.

La riforma del 2012 apporta, in questo quadro, una radicale innovazione, rappresentata dalla scomparsa dei delitti di corruzione impropria (nelle forme antecedente e susseguente, attiva e passiva) in favore di un inedito delitto di corruzione per l'esercizio delle funzioni, disciplinato nella forma passiva dal nuovo art. 318 c.p., che si affianca al vecchio delitto di corruzione propria passiva (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) di cui all'art. 319 c.p., i cui requisiti costitutivi restano inalterati. Le due incriminazioni vengono anche dopo la riforma estese – tenendo ferma la riduzione di pena sino ad un terzo – all'incaricato di pubblico servizio giusta il disposto dell'art. 320 c.p.; nonché a tutte le corrispondenti ipotesi di corruzione attiva in forza del novellato art. 321 c.p. Restano invece sostanzialmente invariate le norme di cui agli artt. 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 322-bis c.p. (corruzione internazionale), salve talune interpolazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento con le modifiche agli articoli precedenti.

- *Concussione* : art. 317 c.p.¹
- *Corruzione per l'esercizio della funzione*: art. 318 c.p.²
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*: art. 319 c.p.³
- *Corruzione in atti giudiziari*: art. 319-ter c.p.⁴
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità*: art. 319-quater c.p.⁵
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*: art. 320 c.p.⁶
- *Pene per il corruttore*: art. 321 c.p.⁷
- *Istigazione alla corruzione*: art. 322 c.p.⁸

¹ Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nel reato di concussione decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore e eliderne la volontà.

² Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

³ Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

⁴ Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è la reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

⁵ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

⁶ Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

⁷ Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis e nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

⁸ Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole

Si rimanda a quanto indicato all'art. 322-bis c.p. per quanto attiene ai fenomeni di Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

B Reati in tema di erogazioni pubbliche

- *Malversazione a danno dello Stato*: art. 316 bis c.p.⁹
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*: art. 316 ter c.p.¹⁰

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

⁹ Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti pubblici, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

¹⁰ Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 4.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.165 a euro 25.823. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici sia nel momento di erogazione che nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato.

Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio e è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

C Reati fraudolenti in danno alla P.A.

- *Truffa*: art. 640 c. p.¹¹
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*: art. 640 bis c.p.¹²

I reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta.

Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa. Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità.

¹¹ Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

¹² La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti e o erogazioni pubbliche.

Frode informatica: art. 640 ter c.p.¹³

1.1 Le Attività sensibili di AMA Rozzano S.p.A. in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili (*aree a rischio*) in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le principali aree a rischio sono le seguenti:

- 1) negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private, procedure aperte o ristrette in qualità di stazione appaltante (Gestione gare, appalti in qualità di stazione appaltante);
- 2) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, servitù, e ogni altra relazione, necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- 3) negoziazione/stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni di concessione con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica (affidamento diretto, trattativa privata, gare aperte o ristrette);
- 4) gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi pubblici gestiti dalla società e di tutte le attività connesse;
- 5) contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- 6) attività di acquisizione e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- 7) gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 8) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- 9) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- 10) gestione di trattamenti previdenziali del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni;
- 11) gestione dei beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- 12) gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali.

¹³ Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.

- 13) predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- 14) attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- 15) gestione rapporti con enti di certificazione (PRICEWATERHOUSE Coopers S.p.A.).

Oltre alle attività che determinano momenti di contatto con la PA in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.lg. 231/2001, il Modello 231 prevede specifiche attività di controllo per i processi cosiddetti "**strumentali**".

Si tratta di attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro la Pubblica amministrazione (basti pensare ad esempio ad assunzioni di personale, parenti o funzionari della P.A. al fine di ottenere un favore illecito).

Sono considerati processi strumentali:

1. le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
2. l'approvvigionamento di beni e servizi;
3. le consulenze e prestazioni professionali;
4. le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
5. l'assunzione del personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
6. le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
7. la gestione dei subappalti;
8. le operazioni infragruppo.

2. I REATI SOCIETARI

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie di reati previste dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001 (**Reati societari**), che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il comma in questione introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

I reati societari per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente sono costituiti da:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);

- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3 cod. civ.)¹⁴;
- falso in prospetto (art. 2623, co. 1 e 2 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione di utili e riserva (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- agiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.).

Di seguito si presentano le fattispecie di reato.

◆ **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE, FALSO IN PROSPETTO**

A seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 61 del 2002, la tutela della veridicità delle comunicazioni societarie si articola in una pluralità di disposizioni contenenti diverse fattispecie che si differenziano a seconda delle conseguenze della condotta del soggetto autore del reato e rispetto all'oggetto materiale del falso.

In particolare, nell'art. 2621 c.c. (**False comunicazioni sociali**) viene delineata la fattispecie generale di tale condotta delittuosa per la cui punibilità è tuttavia richiesto l'intento doloso dell'agente.¹⁵

¹⁴ Articolo modificato dalla legge n. 69/2015 che ha introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

¹⁵ Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Nell'art. 2622 c.c. (***False comunicazioni sociali delle società quotate***) il medesimo comportamento viene sanzionato con una pena maggiore qualora lo stesso sia commesso in danno di una società quotata in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea.¹⁶

Nelle ulteriori ipotesi, di cui agli artt. 2623 (***Falso in prospetto***)¹⁷ e 2624 c.c. (***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione***)¹⁸ vengono prese in considerazione le ipotesi in cui la condotta delittuosa interessi i prospetti richiesti al fine della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

¹⁶ Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti, con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

¹⁷ Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

¹⁸ I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

regolamentati nonché i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio, nonché le comunicazioni promananti dalle società di revisione.

Per quanto attiene all'oggetto materiale delle diverse condotte mentre le previsioni più specifiche degli artt. 2623 e 2624 fanno riferimento ai prospetti di cui sopra l'art. 2621, richiamato dal successivo art. 2622, fa riferimento ai "bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico" con ciò escludendo dal novero di questi le comunicazioni a destinatario individuale, quelle interorganiche e quelle dirette ad autorità pubbliche di controllo.

Per quanto riguarda l'oggetto della dichiarazione mendace le disposizioni richiamate, attraverso un ampliamento delle previsioni precedenti, menzionano la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società", nonché "del gruppo al quale essa appartiene" e i "beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Deve inoltre sottolinearsi che con la nuova disciplina del falso in bilancio, attraverso l'attribuzione di rilevanza alle informazioni relative alle condizioni economico-finanziarie del gruppo, si è avuta una qualificazione del bilancio consolidato come "comunicazione sociale" rilevante ai sensi della disciplina penalistica.

Con riferimento ai soggetti imputabili delle fattispecie di reato di cui sopra vanno sicuramente annoverati i *componenti del Consiglio di Amministrazione* che ai sensi dell'art. 2423 c.c. hanno il compito di redigere il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Tuttavia deve tenersi conto che i suddetti reati possono essere realizzati anche da ulteriori soggetti, quali il Direttore Generale ed i responsabili di funzione e i loro sottoposti.

In tali ipotesi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale.

Qualora manchi detta partecipazione cosciente da parte dei soggetti "qualificati" il reato non potrà dirsi configurato.

Appare pertanto evidente come il modello di organizzazione adottato dall'ente debba essere rigoroso nella previsione delle ipotesi relative ai possibili esecutori materiali dei reati e nell'analisi dei processi di formazione dei documenti interessati.

Per quanto attiene all'Organismo di vigilanza, sebbene esistano controlli dei revisori esterni, lo stesso dovrà introdurre opportune misure volte a verificare l'efficacia dei controlli amministrativo contabili.

◆ **IMPEDITO CONTROLLO: art. 2625 c.c.**¹⁹

In tale ipotesi di reato l'elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori.

L'elemento psicologico del reato in esame è ovviamente il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell'attenzione.

◆ **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: art. 2626 c.c.**²⁰

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori.

Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

◆ **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE: art. 2627 c.c.**²¹

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie per legge.

Infatti nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori.

¹⁹ Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

²⁰ Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

²¹ Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

◆ **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE: art. 2628 c.c.** ²²

L'art. 2628 c.c., tutela non solo gli interessi patrimoniali della società, ma anche gli interessi dei soci "uti singuli", e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commissibile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. E' stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente.

◆ **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: art. 2629 c.c.** ²³

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della società.

Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è richiesto l'esistenza di un danno concreto per la società o per i creditori sociali.

Quanto all'elemento soggettivo del delitto in oggetto, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori.

²² Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

²³ Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata rappresenta un reato proprio.

Nuova risulta essere anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

◆ **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: art. 2632 c.c.**²⁴

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

A tal proposito è bene ricordare che in capo agli amministratori e ai sindaci è posto l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla data di costituzione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima e in caso di fondati motivi di procedere alla revisione della stima.

◆ **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: art. 2633 c.c.**²⁵

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società.

I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

◆ **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: art. 2636 c.c.** ²⁶

²⁴ Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

²⁵ I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

²⁶ Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori.

Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo.

◆ **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA: art. 2638 c.c.**²⁷

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria svolta a livello societario.

L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario.

Con la suddetta disposizione il legislatore ha voluto completare la tutela penale dell'informazione societaria considerando infatti anche la sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

◆ **AGGIOTAGGIO: art. 2637 c.c.** 28

Nella norma vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici.

In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone.

²⁷ Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi.

²⁸ Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari".

La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici.

Con l'espressione "operazioni simulate" il legislatore ha inteso indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

Infine la norma in esame richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

◆ **CORRUZIONE TRA PRIVATI: art. 2635 c.c.²⁹ E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI: art. 2635-bis c.c.³⁰**

²⁹ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

³⁰ Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia

Il D. Lgs. n. 38/2017, di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del reato di corruzione tra privati introdotto dalla legge n. 190/2012.

Di seguito le principali novità introdotte dalla novella legislativa:

1. il reato è configurabile non solo nei confronti di un esponente di società commerciale, ma anche nei confronti di un esponente di ente privato (ente collettivo, persona giuridica);
2. il soggetto corrotto può essere anche chi nell'ambito della società o ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati nel comma 1 primo periodo;
3. la corruzione attiva e passiva possono essere realizzate anche per interposta persona;
4. sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altra utilità "per compiere o omettere" un atto in violazione dei loro doveri;
5. non è necessario il nocumento cagionato alla società dal corrotto in seguito all'atto corruttivo: diventa reato di pericolo;
6. resta la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi: non è stato accolto il suggerimento della Commissione Giustizia della Camera, che aveva evidenziato la necessità di "valutare se dalla nuova configurazione del reato debba conseguire anche la sua trasformazione in reato perseguibile d'ufficio" (parere 24 gennaio 2017).

Il medesimo decreto ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati.

2.1 Le Attività sensibili di AMA Rozzano S.p.A. in relazione ai reati societari

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) in relazione ai reati societari:

- 1) attività di formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di AMA di Rozzano S.p.A. (rilevazione dei fatti di gestione, determinazione dei saldi contabili di

od ometta un atto in violazione di obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

- fine anno, valutazioni e stime di bilancio, rappresentazione nei prospetti di Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, ecc.) e delle relazioni (es. relazione sulla gestione) e altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- 2) attività di controllo svolte dal collegio sindacale o dalla società di revisione incaricata (es. rifiuto a fornire la documentazione richiesta, ostacolo allo svolgimento di verifiche, ispezioni; alterazione della documentazione fornita);
 - 3) attività di aumento o riduzione del capitale sociale compresa la valutazione dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti (es. formazione fittizia del capitale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura);
 - 4) attività di restituzione dei conferimenti ai soci;
 - 5) ripartizione di utili o di acconti su utili non conseguiti e ripartizione di riserve che non possono essere distribuite per legge;
 - 6) acquisto e sottoscrizione di azioni;
 - 7) riduzione del capitale sociale mediante fusioni o scissioni con altre società;
 - 8) predisposizione di atti e documenti da sottoporre all'assemblea per le delibere in relazione ai punti fissati nell'ordine del giorno (es. produzione di documenti falsi o alterati da sottoporre a delibera assembleare);
 - 9) attività di vigilanza svolta dalle Autorità di Settore (ostacolo per ispezioni, verifiche, accertamenti, ecc).

3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il presente capitolo si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n.106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia.

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Il presente capitolo ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a AMA Rozzano SpA;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di AMA Rozzano SpA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3.1 Fattispecie di reato

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-septies che regolamenta i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (codice penale, articoli 589 e 590).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Questo è uno dei pochi casi (l'altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso. Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

In attesa delle prime indicazioni giurisprudenziali, occorre segnalare l'orientamento dottrinale che individua nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza tra appaltatore ed appaltante nei cantieri.

◆ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Commette il reato chiunque cagiona per colpa la morte di una persona; se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata come nel caso in cui si provochi la morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone

◆ **Lesioni personale colpose – Circostanze aggravanti (art. 590 c. 3 c.p. e Art. 583 c.p.)**

Il reato si realizza quando chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale; se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata come nel caso di lesioni di più persone.

In genere i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati qui considerati sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

3.2 Attività aziendali sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

4. REATI AMBIENTALI

4.1 Fattispecie di reato

Di seguito presentiamo una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 undecies e septies del Decreto ritenute rilevanti per AMA Rozzano Spa.

◆ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c. 2 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque apra o effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

◆ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c. 3 D.Lgs.152/06).**

Il reato si realizza quando chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali comprendenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 e 108 comma 4

◆ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori minimi (art. 137 c. 5 D.Lgs.152/06).**

Il reato si realizza quando chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.

◆ **Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104

◆ **Attività di gestione rifiuti non autorizzati (art. 256 c. 1 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione come previsto dagli artt.208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

◆ **Miscelazione dei rifiuti (art. 256 c. 5 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

◆ **Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

◆ **Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c. 2 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

◆ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 D.Lgs.152/06).**

Il reato si realizza quando chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Inoltre si realizza quando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o nel momento in cui si fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

◆ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

◆ **Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs.152/06).**

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di un impianto o di una attività, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

◆ **Reati di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 25 septies D.lgs 231/01).**

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; chiunque viola i divieti precedentemente enunciati è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi congiuntamente con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a qualunque titolo, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti congiuntamente la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

4.2 Aree interessate

Le aree aziendali in cui può verificarsi il rischio che siano commessi i reati ambientali risultano essere:

- Gestione farmacie comunali;
- Gestione impianti sportivi;
- Raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Servizi cimiteriali;
- Ristorazione scolastica e a domicilio.

4.3 Processi sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da AMA Rozzano Spa, i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema ambientale sono individuati nei seguenti:

- Gestione operativa attività aziendali;
- Gestione dei rifiuti;
- Questione emissioni e scarichi;
- Gestione dei rapporti con Enti, autorità, organi di controllo, relative ad ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni e quant'altro in materia di rispetto della normativa relativa agli scarichi e ai rifiuti e alle emissioni.

Tali processi devono risultare adeguatamente verificati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

5. DELITTI INFORMATICI

5.1 Fattispecie di reato

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 24-bis del Decreto. Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 7 legge 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

◆ **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici e le scritture private.

◆ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al primo e secondo comma riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

◆ **Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617-quater.

◆ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

◆ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

◆ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

◆ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

◆ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

◆ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

◆ **Danneggiamento di sistemi informatici o tematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

◆ **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

5.2 Attività sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da AMA Rozzano S.p.a., i processi sensibili che risultano attinenti con i delitti informatici sono i seguenti:

- gestione dei sistemi informativi;
- gestione sito web;
- gestione adempimenti normativa sulla privacy;
- sicurezza e protezione dei dati.

6. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

6.1 Fattispecie di reato

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente. Tale articolo è stato inserito dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successivamente modificato dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio.

Si provvede di seguito a fornire una breve descrizione delle fattispecie in oggetto.

◆ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale fattispecie di reato è integrata dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

◆ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compia, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

◆ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Tale fattispecie di reato è integrata dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

◆ **Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura allorchè chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.2 Attività sensibili

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Le principali aree a rischio sono le seguenti:

- riscossione di canoni relativi alla pubblicità, alle pubbliche affissioni, occupazioni aree e spazi pubblici, tributi e altre entrate comunali relative al Comune di Rozzano;
- operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie, bancarie, industriali strumentali, necessarie o utili agli scopi di AMA Rozzano S.p.a.;
- acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, Imprese, Consorzi e Associazioni;
- operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, emissione di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari;

- selezione e valutazione dei fornitori;
- gestione di ordini e fornitori;
- incarichi a consulenti e professionisti;
- fatturazione;
- gestione contabile-amministrativa;
- adempimenti e dichiarazioni fiscali;
- redazione del bilancio civilistico;
- gestione di incassi e pagamenti;
- rapporti con Istituti di Credito.

Capitolo III. **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

1. Premessa

Nella predisposizione del presente documento, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, AMA Rozzano S.p.A. ha individuato i seguenti documenti validi ai fini di un efficace sistema di controlli:

- 1) lo statuto;
- 2) il Codice Etico;
- 3) Il Codice di Comportamento dei Dipendenti;
- 4) I regolamenti e procedure adottati dalla società;
- 5) il sistema di comunicazione al personale e la formazione dello stesso attualmente adottati dalla società;
- 6) il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato;
- 7) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Tali documenti sono idonei a prevenire talune fattispecie di reato nelle aree a rischio e pertanto sono da considerarsi come parte integrante del modello.

Ad essi si aggiungono le disposizioni previste nelle parti successive del presente documento.

2. Principi di controllo

Le componenti del Modello devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di **principi di controllo**, fra cui:

- ➔ "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua".

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal D.lg. n. 196/2003 (Codice in

materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

L'art. 31 del Codice sopracitato, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".

➤ "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- le procure e le deleghe, con i connessi poteri autorizzativi e di firma e i limiti di spesa, siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) a cui riporta gerarchicamente;
- e modalità operative di gestione di una operazione/processo aziendale devono essere chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione.

➤ "Documentazione dei controlli".

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare:

- chi ha eseguito un controllo;
- come è stato svolto;
- quale ne è stato l'esito.

➤ "Monitoraggio e informativa".

- predisposizione da parte dei responsabili dei processi aziendali di report periodici riepilogativi degli aspetti significativi dell'attività svolta, anche attraverso indicatori che consentano di individuare tempestivamente eventuali anomalie o atipicità;
- trasmissione periodica all'Organismo di Vigilanza dei dati e delle informazioni richieste per l'espletamento delle funzioni di competenza.

Oltre agli strumenti/attività già esistenti e ai principi di controllo precedentemente elencati e diretti a prevenire i reati indicati nel D.Lgs 231/2001, sono previsti un insieme di **protocolli** che vanno ad integrare quanto stabilito nei documenti sopra menzionati.

I protocolli sono stati previsti con riferimento alla natura e all'attività svolta da A.M.A. Rozzano S.p.A. in relazione alle macrocategorie dei reati:

- reati verso la PA;
- reati societari;

- reati ambientali;
- reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- delitti informatici;
- reati in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Il rischio relativo ai reati di falso numerario e ai reati contro la personalità individuale è remoto e difficilmente ipotizzabile nell'*interesse o a vantaggio di AMA Rozzano S.p.A.* Il rischio relativo ai reati di finanziamento del terrorismo è egualmente remoto ed astrattamente ipotizzabile solo con riferimento alle attività a rischio svolte all'estero assenti nella Società.

Per ognuna delle suddette categorie i protocolli si articolano come segue:

1. le regole generali di comportamento;
2. i controlli specifici nelle aree a rischio.

3. Protocolli per la prevenzione dei reati verso la P.A.

I "*Protocolli*" si applicano ai dipendenti, ai dirigenti e ai componenti degli organi sociali, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, ai consulenti e ai fornitori in forza di apposite clausole contrattuali e, comunque a tutti coloro i quali hanno un rapporto con AMA Rozzano S.p.A. nell'esercizio dell'attività al fine di applicare correttamente il Modello.

Un esempio di clausola da inserire nei contratti stipulati da AMA Rozzano S.p.A. successivamente all'approvazione del presente modello. "il consulente/fornitore/cliente, nello svolgimento delle attività del presente contratto/incarico, si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico e del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (pubblicati per la consultazione nel sito web www.amarozzano.it), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto".

3.1 Regole generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti della società - in via diretta – i lavoratori dipendenti ed i Collaboratori esterni e Partner – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- ☛ stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;

- ⇒ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ⇒ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- ⇒ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato verso la Pubblica Amministrazione così come definite nella parte generale (artt. 24 e 25 del Decreto);
- ⇒ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ⇒ porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- ⇒ abusare della posizione di incaricato di "pubblico servizio" per ottenere utilità a vantaggio personale o dell'azienda.

In via generale è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:

- ⇒ Leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dello Stato Italiano;
- ⇒ Convenzioni, regolamenti o altri documenti vincolanti con il Comune di Rozzano;
- ⇒ Statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio;
- ⇒ procedure SGQAS (Sistema gestione qualità ambiente e sicurezza)
- ⇒ altre disposizioni emesse da AMA Rozzano S.p.A., con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un contatto diretto con la P.A. nella forma di rapporti negoziali, flussi informativi, ecc.;
- ⇒ il presente modello.

I dirigenti, che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione sulla base di specifica procura conferita dal Consiglio di amministrazione e gli altri soggetti espressamente delegati ad operare con la PA³¹ devono:

- - avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. 231/2001 e di quanto riportato nel modello;
- - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.lgs.231/2001, del modello e consapevolezza delle situazioni a rischio;
- - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione, tramite la conservazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta sottoscritta dai soggetti esplicitamente
- autorizzati (procure/deleghe).

³¹ Possono operare con la PA soltanto i soggetti espressamente delegati. Una copia delle deleghe è depositata presso l'ufficio del personale.

3.2 Sistema di attribuzione delle procure e deleghe

Qualora sia necessaria l'attribuzione di nuove procure, il CdA delibererà il rilascio ai soggetti predetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse di AMA di Rozzano S.p.A. o di una società controllata, nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello.

Qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A., deve esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

3.3 Controlli specifici

Oltre alle regole generali che disciplinano i rapporti con la PA, sono previste regole specifiche di controllo per le aree a rischio individuate nel capitolo II.

◆ Rapporti con il Comune di Rozzano

Nei rapporti con il Comune di Rozzano, è fatto divieto di:

- omettere di presentare le documentazioni richieste o presentare informazioni non veritiere;
- adottare comportamenti diversi da quanto previsto dalle regole contabili che disciplinano le modalità di rilevazione, valutazione e rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e nei bilanci di AMA Rozzano S.p.A.;
- tenere comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente modello.

Per garantire la corretta gestione dei rapporti con il Comune di Rozzano si prevede :

- che siano autorizzati ad operare con lo stesso soltanto i soggetti espressamente delegati o investiti tramite procura;
- che sia conservata la documentazione relativa ad atti, autorizzazioni, licenze, servitù e altri rapporti conclusi con lo stesso.

◆ **Rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi pubblici**

I rapporti con i clienti/utenti sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale, cortesia, rispetto, trasparenza, disponibilità e spirito di collaborazione.

Non saranno pertanto tollerati abusi della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o per conto dell'azienda.

È altresì vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque intenda o voglia conseguire indebitamente un trattamento più favorevole di quello normalmente dovuto.

E' altrettanto vietato chiedere, o comunque indurre il cliente/utente a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettere o accordare al cliente/utente un trattamento più favorevole rispetto a quello normalmente dovuto.

◆ **Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali**

Nel corso dei processi penali, civili o amministrativi, è fatto divieto di:

- offrire denaro, doni o qualsiasi altra utilità a soggetti della PA (componenti collegio arbitrale, giudice, periti di ufficio, polizia giudiziaria, ecc.), al fine di ottenere un provvedimento favorevole ad AMA Rozzano S.p.A.;
- fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare AMA di Rozzano S.p.A. nel corso di un processo;
- intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire AMA Rozzano S.p.A. o una società del gruppo.

E' fatto obbligo di conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa (anche per il tramite di legali esterni e consulenti di parte) agli organi competenti per il contenzioso (i giudici, i componenti del collegio arbitrale, i periti d'ufficio designati, ecc.).

◆ **Gestione contributi finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici**

Quando vengono richieste ad organismi pubblici sovvenzioni, contributi o finanziamenti, tutti i dipendenti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività devono:

- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per ottenere l'erogazione del finanziamento;
- Nella fase di utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:
- destinare le erogazioni ottenute alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;

- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso.

Nella fase di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

- inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e relative alle sole spese che sono state sostenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione.

◆ **Comportamento in sede di ispezioni, controlli da parte di soggetti pubblici**

In sede di qualsiasi ispezione, accertamento, verifica (giudiziaria, tributaria, amministrativa, relativa alla D.Lgs. 81/08 o della normativa ambientale, condotta dalla ASL, dall'INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

◆ **Gestione approvvigionamenti e contratti di consulenza**

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi previsti nel presente Modello, dal Codice Etico e dalle procedure societarie e sono oggetto di un costante monitoraggio.

Tali relazioni con i fornitori comprendono anche i contratti di consulenza.

La stipula di un contratto con un fornitore/consulente deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza ed essere conforme al regolamento e alle procedure predisposte da AMA Rozzano S.p.A..

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la Società predispone la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

Le operazioni di acquisto ed i pagamenti devono essere autorizzati dai soggetti specificatamente designati.

Per il rinnovo di contratti di consulenza o rapporti di collaborazione che comportino un incremento del costo del servizio superiore al 25% del costo sostenuto nel periodo precedente, dovrà essere data motivata comunicazione al consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta utile.

Tutti i rapporti di consulenza e di collaborazione con soggetti terzi devono essere formalizzati tramite contratto.

Nei contratti con i consulenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente modello deve essere contenuta:

- a. un'apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi nel rispetto del modello 231 di AMA Rozzano S.p.A.;
- b. una specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed il diritto di AMA di Rozzano S.p.A. al risarcimento del danno nel caso in cui l'impresa violi quanto previsto dal modello 231 e il codice di Etico di AMA Rozzano S.p.A.

Per i contratti già in essere alla data di approvazione del modello si prevede apposita comunicazione scritta controfirmata dalla controparte, con la quale essa dichiara di aver preso visione del modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni.

Nelle operazioni di acquisto è vietato:

- abusare della eventuale posizione di incaricato di "pubblico servizio" per ottenere utilità a vantaggio personale o dell'azienda;
- accordarsi con il fornitore per alterare la fatturazione delle operazioni di acquisto;
- autorizzare pagamenti per acquisti di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- chiedere, o comunque indurre il fornitore a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettergli o aggiudicarli un qualsiasi contratto.

È fatto divieto ai fornitori di AMA Rozzano SpA, di richiedere prestazioni retribuite o non ai dipendenti di AMA nonché offrire omaggi e altre liberalità salvo quelle di modico valore, pena la risoluzione del contratto.

◆ **Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni**

Le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale.

E' vietato distribuire omaggi verso funzionari della P.A., pubblici ufficiali e pubblici dipendenti al di fuori del modico valore³² e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato nel modo adeguato.

Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti o ricevuti, il soggetto deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.
E' altresì fatto divieto di:

³² A titolo di esempio non sono considerati di modico valore viaggi e soggiorni, regali preziosi, iscrizione gratuita a convegni e circoli.

- promettere od offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio della PA ed assicurare un qualsiasi vantaggio per AMA e/o le società controllate,
- esaminare o proporre a dipendenti della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire loro la prestazione di consulenze, servizi, lavori o favori di qualunque genere e a qualunque titolo, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione.

E' altresì vietato ai lavoratori di AMA Rozzano S.p.A., ricevere omaggi, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori, ditte, o da chiunque altro produca, venda o promuova beni, merci o servizi, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

All'atto della selezione del personale, i candidati devono compilare una scheda informativa in cui dichiarano eventuali rapporti di lavoro in precedenza svolti presso la PA e/o rapporti di parentela/affinità con dipendenti della PA.

◆ **Gestione database informatizzati**

L'accesso ai sistemi informatici deve essere effettuato in conformità alla relativa procedura aziendale e comunque da personale a ciò debitamente autorizzato.

E' fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi.

L'accesso agli applicativi gestionali finalizzato all'inserimento, alla modifica di dati, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire in modo tale che consenta all'operatore autorizzato di accedervi limitatamente alla fase di sua competenza e comunque, in modo tale da rendere rintracciabile, sempre, chi ha effettuato l'operazione o la modifica.

Ogni utilizzatore del software gestionale deve essere autorizzato/inibito in base alle sole attività che gli competono o di cui è responsabile

◆ **Rapporti infragruppo**

Nei contratti infragruppo deve essere garantita la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività operative, di controllo e di supervisione, tra i contraenti nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio.

Nei contratti infragruppo i relativi prezzi dei corrispettivi dovranno essere conformi ed equiparabili a prezzi di mercato.

◆ **Sistemi premianti**

E' vietato promettere, accordare o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi per il raggiungimento dei quali il lavoratore sia indotto a commettere uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

4. Protocolli per la prevenzione dei reati societari

I "Protocolli" si applicano ai dipendenti, ai dirigenti e agli organi sociali, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, ai consulenti e ai fornitori e comunque a tutti coloro i quali hanno un rapporto con AMA Rozzano S.p.A. nell'esercizio dell'attività al fine di applicare correttamente il Modello.

4.1 Regole generali di comportamento per i reati societari

La presente parte relativa ai "reati societari" prevede l'espresso divieto a carico dei componenti degli Organi Sociali della Società (e dei dipendenti e consulenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi) di porre in essere, istigare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 ed evidenziate nel capitolo II (par. 2.3).

In particolare, è previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alla società di revisione, una informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
 - rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, parziali, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2. attenersi nella rilevazione dei fatti di gestione e nella rappresentazione delle grandezze contabili in bilancio a quanto previsto dalle norme contenute nel codice civile, nei principi contabili nazionali e dalle procedure aziendali;
- 3. tenere comportamenti corretti nel rispetto delle norme di legge (codice civile e principi contabili) e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, registrazione, documentazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci ed ai finanziatori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività; Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
 - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio di esercizio e consolidato e nei prospetti informativi eventualmente emessi;
 - illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di AMA Rozzano S.p.A. e sull'evoluzione della sua attività.

I Responsabili dei processi amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata;
- corredata di un supporto documentale corretto, autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

E' fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

E' fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge al fine di evitare il configurarsi del reato di impedito controllo.

Pertanto è doveroso:

- mettere a disposizione del collegio sindacale e della Società di Revisione tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui gli organi di controllo necessitano per le verifiche periodiche;
- diffondere i principi di comportamento in materia, previsti nel presente Modello, nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo e all'Organismo di Vigilanza la massima collaborazione e correttezza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale e della società di revisione incaricata

E' fatto divieto di porre in essere operazioni o diffondere notizie, idonee a provocare alterazioni nelle valutazioni economico-patrimoniali della Società.

E' altresì vietato agli organi sociali di influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti che alterino il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

5. Protocolli per la prevenzione dei reati in tema di sicurezza sul lavoro

5.1 Principi generali di comportamento

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente e/o ai suoi delegati la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico nonché compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale documento è parte integrante del Modello Organizzativo 231, seppure non riportato in allegato per esigenze di gestione del documento .

Nell'ambito della presente capitolo vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Il presente capitolo prevede l'esplicito divieto di:

- a. porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- b. porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- c. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d. rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- e. rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a. l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- b. l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti
- c. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- d. le attività di sorveglianza sanitaria, se previste
- e. le attività di informazione e formazione dei lavoratori
- f. le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- g. l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge
- h. le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

5.2 Controlli e prescrizioni specifiche

L'Azienda provvede a predisporre:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) fino a h);
2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il presente capitolo prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari se previsti.

6. Protocolli per la prevenzione dei reati ambientali

6.1 Principi generali di comportamento

Vengono qui riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme ambientali vigenti.

Il presente capitolo prevede l'espresso divieto di:

- a. porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001);
- b. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli.

In particolare tutti i destinatari hanno l'obbligo di:

- 1) operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali in materia ambientale;
- 2) rispettare le procedure aziendali in materia di politica ambientale ed il Codice Etico;
- 3) segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo sia potenziale che reale in tema di tutela ambientale.

6.2 Controlli e prescrizioni specifiche

In materia di organizzazione ai fini della gestione ambientale, AMA Rozzano Spa, si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La struttura è indicata nell'organigramma aziendale, riportato nell'allegato del presente documento.

Inoltre per la gestione dei rifiuti nelle farmacie viene applicato quanto previsto dalle circolari emanate dalle associazioni di categoria a cui si fa riferimento: l'Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda e Confservizi.

Il sistema di controllo a presidio dei processi si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce la facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno
 - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore
- Attività di controllo:
 - controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi appaltati
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - documentabilità di ogni attività inerente ai processi coinvolti
 - conservazione nei termini di legge (cinque anni dall'ultima registrazione) del formulario di identificazione dei rifiuti speciali e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative sul raggruppamento e deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori incaricati;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposite

dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di servizi alla persona, agli edifici, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, il possesso di certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

7. Protocolli per la prevenzione dei reati informatici

7.1 Principi generali di comportamento

Il presente capitolo prevede l'espresso divieto di:

- a. porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- b. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

7.2. Controlli e prescrizioni specifiche

1. È fatto espresso divieto di manomettere o danneggiare i sistemi informatici attuando comportamenti non corretti dal punto di vista normativo e di non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la corretta gestione di sistemi informatici;
2. È necessario osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità dei sistemi informatici e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;
- detenere o diffondere abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici o telematici protetti;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere i sistemi informatici;
- interrompere o impedire illecitamente comunicazioni informatiche interne;
- danneggiare dati, informazioni o programmi informatici.

8. Protocolli per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

8.1. Principi generali di comportamento

Il presente capitolo prevede l'esplicito divieto di:

- a. porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
- b. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare tutti i destinatari hanno l'obbligo di:

- 1) operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali;
- 2) rispettare le procedure aziendali in materia di ricettazione e riciclaggio ed il Codice Etico;
- 3) segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo sia potenziale che reale in tema di reati di ricettazione e riciclaggio;
- 4) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- 5) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

8.2 Controlli e prescrizioni specifiche

Il sistema di controllo a presidio dei processi si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce la facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno
 - la separazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue chi richiede la prestazione e chi monitora il processo.
- Attività di controllo:
 - controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi appaltati
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - documentabilità di ogni attività inerente ai processi coinvolti e conservazione nei termini di legge.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti di tutte le norme nazionali e internazionali;

- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a fornitori e subappaltatori eludendo la procedura degli acquisti che prevede criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo sia nazionale che internazionale in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence).

Sono inoltre previsti i seguenti principi procedurali:

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati.

9. Protocolli per la prevenzione degli altri reati

Il paragrafo prevede il divieto di porre in essere comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, ovvero: i reati contro la fede pubblica, tutti i delitti previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, ove commessi "con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" nonché i reati commessi in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo adottata a New York il 9 dicembre 1999 (art. 25 *quater*, del D.Lgs. 231/2001); delitti "contro la personalità individuale" (art. 25 *quinquies*, del D.Lgs. 231/2001); delitto di "abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione del mercato" (art. 25 *sexies*, del D.Lgs. 231/2001), reati transnazionali.

Sono previsti questi principi e regole comportamentali.

1. A riguardo è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- partecipare a tali associazioni;

- falsificare monete, carte di credito e valori di bollo.
1. La Società è soggetta a responsabilità nel caso di commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di reati contro la personalità individuale. In particolare è fatto divieto di:
- realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico;
 - fare commercio, divulgare e/o pubblicizzare materiale pornografico;
 - divulgare notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale;
 - procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto;
 - organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione.

Capitolo IV. **L'organismo di Vigilanza**

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Come precedentemente accennato, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'O.d.V.)

L'affidamento di detti compiti all' O.d.V. ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell' O.d.V., nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

In attuazione di quanto previsto dal decreto il Consiglio di Amministrazione, nel varare il Modello, nominerà un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico, specificamente per il responsabile delle funzioni e per le risorse umane dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001; ovvero
- la condanna con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un incarico ad interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

E' affidato, sul piano generale, all'Organismo di Vigilanza di AMA Rozzano S.p.A. il compito di:

- A** vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- B** valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;
- C** proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- D** vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza di AMA Rozzano S.p.A., che emanerà specifiche indicazioni, il compito di:

- Assicurare l'elaborazione di un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure di controllo nelle aree di attività a rischio, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- Assicurare l'attuazione del programma di vigilanza e degli interventi attinenti al medesimo, programmati e non programmati;
- Elaborare le risultanze degli interventi effettuati nell'espletamento delle proprie mansioni;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza, obbligatoriamente trasmesse;
- Coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree di rischio, e ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono inoltre essere segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda a rischio di reato;
- Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate nelle parti speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- Condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle parti speciali del modello;
- Verificare che gli elementi previsti nelle Parti Speciali del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- Promuovere in coordinamento con il Management aziendale idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

3. Flussi Informativi

3.1 Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale:

- **con cadenza semestrale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- **immediatamente**, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza riporta in modo continuativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta terrà adeguatamente informato il Consiglio stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni societarie competenti per i diversi profili specifici ed in particolare:

- con la **Funzione Affari Legali** (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle aree di attività a rischio, per la definizione del contenuto delle clausole contrattuali);

- con la **Funzione del Personale** in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello e del Codice Etico;
- con l'**Area Amministrativa** in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio.

L'Organismo di Vigilanza si avvarrà, ove necessario, per le attività poste in essere della collaborazione del Direttore Generale.

Gli incontri con le funzioni cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare i predetti organi per motivi urgenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, dovrà essere convocato anche l'Organismo di Vigilanza.

3.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle Parti Speciali del Modello secondo la procedura ivi contemplata anche da emanarsi, ogni altra informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di AMA ROZZANO S.p.A. o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- le segnalazioni debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza direttamente o per mezzo dei soggetti apicali.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, AMA Rozzano S.p.A.;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D.Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'Autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

3.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito - oltre che all'Organismo di Vigilanza - esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale ed a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo V. **Il Codice etico (rinvio)**

Il Codice Etico ha lo scopo di esprimere principi di “deontologia aziendale” che AMA Rozzano S.p.A. riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner; in quanto tale **DEVE essere considerato parte integrante delle regole e procedure del Modello organizzativo.**

Il Modello è un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Dlgs. 231/2001.

Tale Modello, risponde all’esigenza di prevenire la commissione delle suddette tipologie di reato (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001) e predispone regole comportamentali specifiche, conformi alle prescrizioni contenute in detta fonte normativa.

L’efficace e costante attuazione del Modello prescelto ed adottato, costituisce l’esimente della società ai fini della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il testo del Codice Etico è riportato in allegato al presente Modello.

Capitolo VI. **Sistema disciplinare**

1. Principi generali

Le regole qui definite, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che AMA Rozzano S.p.A. intende comminare per il mancato rispetto delle regole e delle procedure aziendali previste dal Modello organizzativo e dal Codice Etico.

L'art. 6, comma, 2 del D.Lgs. 231/2001, infatti, nell'elencare gli elementi che danno efficacia al Modello organizzativo, prevede espressamente di introdurre, da parte dell'impresa, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e regole previste dal Modello, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Da precisare e ricordare che il Codice Etico è parte integrante delle regole e procedure del Modello organizzativo pertanto il significato della parola Modello è da intendersi in senso estensivo cioè onnicomprensiva delle procedure, regole, Codice di comportamento e quanto altro identificato, nei capitoli precedenti ed utile a prevenire i reati ex Dlgs 231

I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale.

Ciò significa che la Società deve tempestivamente reagire alle violazioni delle regole di condotta anche se il comportamento del soggetto non integri gli estremi del reato ovvero non determini responsabilità diretta dell'ente medesimo.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che non sostituisce le sanzioni previste dai rispettivi CCNL, ma che le integri prevedendo di sanzionare le fattispecie che costituiscono infrazioni al modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione che rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Tali disposizioni, in ragione del loro valore disciplinare sono vincolanti per tutti i dipendenti pertanto le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse,

devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.

2. I soggetti

Sono vincolati al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i componenti del collegio sindacale, i collaboratori di AMA Rozzano S.p.A..

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, di cui al presente sistema disciplinare, prende in considerazione:

- oggettive differenze normative esistenti tra i dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che lavorano e che agiscono in nome e per conto di AMA Rozzano S.p.A.;
- inquadramento giuridico e disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto;
- poteri e deleghe conferite, desumibili dagli statuti societari, delibere del Cda e/o procure notarili.

L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'OdV che le dovrà segnalare tempestivamente al CdA e al Collegio Sindacale.

E' stato istituito un canale informativo dedicato per facilitare il flusso di segnalazioni all'OdV circa eventuali violazioni del presente modello.

3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti di AMA Rozzano S.p.A. in violazione delle singole regole comportamentali, riconducibili al presente Modello, sono definiti come illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono conformi a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia, in conformità all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e coincidono con quelli previsti dai CCNL in essere presso la Società.

In ordine crescente di gravità sono:

- 1) Rimprovero verbale o scritto;*
- 2) Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;*
- 3) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni;*
- 4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni;*
- 5) Licenziamento con preavviso;*
- 6) Licenziamento senza preavviso.*

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato.

Fatta salva l'adozione del provvedimento di cui al punto successivo, se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte.

Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all'accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell'azienda, l'impresa può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni.

Richiamo verbale o scritto

Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello, che comportino lievi pregiudizi per l'Azienda (ad esempio: che ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte; omette di svolgere controlli; non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo che comportino lievi pregiudizi per l'azienda).

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi le procedure interne previste e richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile una "negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili" (ad esempio: non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato portato a conoscenza). Recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui "deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori" o in "qualunque modo commette grave trasgressione di quanto indicato nel

modello” o, in caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento con preavviso

Incorre nel licenziamento con preavviso il dipendente che:

- non fa osservare, nelle aree a rischio, al personale da lui coordinato, le regole procedurali o di comportamento prescritte dal Modello o il dipendente che, oltre a violare personalmente le regole di cui sopra, opera in maniera tale da rendere inefficaci anche i controlli sopraindicati arrecando, così, un rilevante pregiudizio alla società;
- recidiva nella mancanze punite con la sospensione da sei a dieci giorni.

Licenziamento senza preavviso

Ad integrazione dell'esemplificazione contenuta nei CCNL per i dipendenti di AMA Rozzano S.p.A., si precisa che può essere intimato il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, al lavoratore che:

- adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento una "violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi";
- abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

4. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione da parte dei dirigenti della società, delle prescrizioni imposte dal Modello determina l'inadempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, rilevante ex art. 2104 cod. civ. (Diligenza del prestatore di lavoro).

Spetta al Presidente del CdA l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni ritenute più opportune e dovrà comunicare le sanzioni applicate all'OdV, al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale.

Se la violazione del modello è tale da ritenersi opportuno il licenziamento del Dirigente, il provvedimento sarà irrogato dal CdA.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni ai dirigenti per violazione del Modello.

In ottemperanza dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/2001, è stato introdotto un sistema disciplinare, con sanzioni conservative e proporzionali all'entità delle infrazioni, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Tale sistema integra ma non sostituisce le relative disposizioni del contratto collettivo nazionale per i Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi, pertanto qualora venga meno il rapporto di fiducia con l'azienda, il Dirigente stesso potrà incorrere nel licenziamento.

In relazione alla gravità degli illeciti disciplinari accertati, le sanzioni sono:

- 1) *Rimprovero verbale o scritto;*
- 2) *Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;*
- 3) *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni;*
- 4) *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni;*
- 5) *Licenziamento.*

Richiamo scritto

Incorre nel richiamo scritto il dirigente nel cui comportamento si ravvisi:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ecc.);
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità (ad es. mancata applicazione del rilievo di non conformità sul fornitore nel caso di ritardo della fornitura) commesse da personale a lui sottoposto o da altri soggetti (es: consulenti, fornitori ecc.);

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre nella multa il dirigente nel cui comportamento si ravvisi:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, siano da ritenersi più gravi (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);

- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da personale a lui sottoposto o da altri (es: consulenti, fornitori ecc.);

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il dirigente che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui "commetta grave trasgressione o inosservanza di quanto indicato nel modello" o in caso di recidiva alle mancanze sanzionate con la multa o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il dirigente nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento

Incorre nel licenziamento il dirigente nel cui comportamento si ravvisi una violazione delle prescrizioni del Modello tale da configurare uno dei reati Sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, di un comportamento di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'Azienda (es. applicazione di una delle sanzioni previste dal decreto), intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il dirigente è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

5. Misure nei confronti di Amministratori e organi di controllo

In caso di violazioni commesse da parte degli amministratori, spetterà al Consiglio di Amministrazione o al Collegio sindacale provvedere ad assumere i provvedimenti sanzionatori ritenuti più opportuni.

Nei casi di maggiore gravità potrà essere coinvolta anche l'assemblea dei soci.

In caso di violazioni imputate agli Amministratori, l'OdV informa il Collegio Sindacale e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della notizia di infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale e l'OdV, assume i provvedimenti sanzionatori più opportuni.

Se la violazione è realizzata, invece, da uno o più sindaci ovvero da uno o più componenti della società di Revisione che esercita funzione di controllo contabile, l'organismo di vigilanza informa il Collegio Sindacale e il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

6. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e comunque di soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda ed in contrasto con i dettami previsti dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico della Società.

In ragione dell'entità dell'infrazione è prevista la sospensione del rapporto per un periodo di 3 mesi, oppure nei casi più gravi l'esclusione degli stessi da qualsiasi rapporto lavorativo con l'azienda.

Pertanto nella modulistica contrattuale deve essere inserita apposita clausola in riferimento al presente paragrafo.

7. Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

Le violazioni del Modello vengono accertate dall'OdV in relazione a controlli autonomi o su segnalazione da parte di tutti i soggetti che vengano a conoscenza di violazioni al modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni precedentemente richiamate saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- alle conseguenze in capo alla società, ovvero entità del danno o pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e/o per tutti i portatori d'interesse;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- rilevanza degli obblighi violati.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza secondo lo statuto e le procure vigenti in AMA Rozzano S.p.A. ed eventualmente in base a disposizioni e/o riorganizzazioni sopraggiunte.

Il Dirigente del Servizio personale e organizzazione irroga le sanzioni nei confronti dell'autore della condotta censurata fino alla categoria dei quadri, le

sanzioni disciplinari per i dirigenti sono irrogate direttamente dal Presidente del Cda e secondo le modalità precisate nel paragrafo relativo (sanzioni ai dirigenti), le sanzioni nei confronti degli amministratori sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

L'irrogazione delle sanzioni avviene sentito il parere dell'OdV.

Nel caso in cui l'OdV a seguito delle verifiche svolte individui un comportamento sanzionabile deve informare senza indugio a seconda dei soggetti coinvolti il Dirigente del servizio personale e organizzazione, il Presidente del Cda oppure il Consiglio di amministrazione.

Il Dirigente del Servizio personale e organizzazione una volta definita la sanzione informa tramite copia documentata l'OdV e il Presidente del Cda.

La Direzione del Servizio personale e organizzazione e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

In ogni caso chi irroga la sanzione, quindi a titolo di esempio anche per ciò che concerne la risoluzione di contratti con fornitori/consulenti in seguito ad accertata violazione del modello, ha l'obbligo di informare, tramite copia documentata del provvedimento, l'OdV.

Capitolo VII. **Comunicazione e formazione**

1. Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di AMA Rozzano S.p.A. garantire al personale presente in azienda una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria.

Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati a ciascun Dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso.

I Dirigenti dovranno sottoscrivere un'impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali.

La società curerà inoltre l'organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi contenuti nel Codice Etico. La formazione verrà, altresì, differenziata, nei contenuti, in funzione della

qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società.

2. Informativa per i Collaboratori esterni e Partner

Potranno essere forniti a soggetti esterni (Rappresentanti, consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da AMA Rozzano S.p.A. sulla base del presente modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

3. Informativa ai fornitori

E' previsto che AMA Rozzano S.p.A. comunichi l'adozione del modello e del codice etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa.

Si ritiene altresì necessario, che i fornitori di AMA Rozzano S.p.A. autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs 231/2001.